

zione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Monteleone di Puglia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 115

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 4,16 MW sito nel comune di San Donaci (Br) denominato "BR 06".

Società: EC SOLAR P2 Srl, sede legale in via Malasoma, 18 - 56121 Pisa - P. IVA 01913370506

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi,

l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società ECONVERT Srl, avente sede legale in Pisa alla Via Gozzini n. 15/17, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/4255 del 17.04.2008, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 4,565 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR) denominato "BR06";

la Società ECONVERT Srl, in data 21.04.2008, provvedeva all'invio di documentazione integrativa a completamento di quanto già in possesso dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo;

la STMG rilasciata da Enel Spa e riferita a una potenza pari a 4,16MW, prot. n.331766 del 15.07.2008 (pratica GOAL n.11979), prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa in antenna dalla Cabina Primaria San Pancrazio Salentino, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della cabina stessa. La soluzione prevede:

- costruzione di una linea aerea AA150mmq che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di San Pancrazio Salentino;
- stallo MT in cabina primaria;
- costruzione di una cabina di consegna;

la Società ha provveduto ad accettare integralmente e incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 18.08.2008. La vidimazione da parte di Enel è avvenuta in data 15.12.2009 relativamente al piano tecnico della linea elettrica interrata M.T. da costruire per l'allacciamento del parco fotovoltaico con cabina di consegna in locale di terzi nell'agro di San Donaci e connessione alla cabina primaria di San Pancrazio Salentino;

la Società ECONVERT Srl, in data 30.03.2009, nostro prot. n. 4184 del 10.04.2009, ha comunicato il conferimento del progetto in questione alla Società EC SOLAR P2 S.r.l. con sede legale in Pisa;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,56 MW da realizzarsi nel Comune di San Donaci, denominato "BR06", non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12413 del 16.11.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società EC SOLAR P2 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 27.01.2010 (Prot. AOO_159 del 28.01.2010 n. 1272) trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'Art. 14 della L. n.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo, incluse le integrazioni, agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 13.04.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, la tavola definitiva del percorso di connessione e le tavole definitive di planimetria a seguito dello spostamento di alcuni metri delle cabine di sezionamento e dell'errata individuazione della posizione dell'acquedotto nelle tavole precedentemente depositate. La medesima integrazione è stata depositata al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo in data 22.06.2010, nostra nota prot. n.9727 del 22.06.2010;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 8714 del 07.06.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 22 giugno 2010 - ore 15.00.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Brindisi**, prot. n. 29472 del 15.06.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per la varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del DM 20/5/2008;
 2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 697 del 03.02.2010, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto in oggetto;
- **Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- Servizio Foreste**, prot. n. 690 del 24.02.2010, comunica che le zone in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. L. 3267/23;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Puglia**, prot. n. 2359 del 02.02.2010, fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana- Ufficio Regionale Espropri**, prot. n. 42788 del 10.05.2010, comunica l'inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto, pertanto, non ha alcun parere da esprimere;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto**, prot. n. 30123 del 21.06.2010, conferma quanto già espresso nella nota prot. n. 21183 del 28.04.2010 e cioè che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;

- **Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo**, prot. n. 3900 del 21.06.2010, comunica che il percorso del cavidotto di MT interferisce con alcune condotte irrigue interrato dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento". Per detti attraversamenti esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo da parte dello stesso Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto, la ditta dovrà fare esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva. Per quanto sopra detto, esprime parere favorevole a condizione;
- **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 7880 del 18.06.2010, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
 1. l'attraversamento dell'impiuvio ubicato a Est di Masseria Perrone sia realizzato senza peggiorare il regime idraulico dell'alveo interessato, senza pregiudicare la stabilità delle infrastrutture presenti e avendo cura che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi pericolosi per la loro stabilità ovvero per la protezione del territorio a valle;
 2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
 3. la cabina di sezionamento n. 4 venga posizionata a non meno di 75 m dal ciglio di sponda del C. della Lumia ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.;
 4. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 5. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

6. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
7. durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
8. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del P.A.I.;

• **Comune di San Donaci - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici**, nota prot. n. 6573 del 22.06.2010, esprime parere di massima favorevole con le seguenti condizioni:

- Dimostrazione ed asseverazione a firma del tecnico che il limite massimo di copertura dell'impianto non supera il 50% della superficie totale dell'area;
- Nuovo elaborato grafico relativo al particolare della recinzione in rete metallica dal quale si evinca che il cordolo in c.a. è completamente interrato e non costituisca ostacolo al naturale deflusso delle acque e la rete ha un'altezza di cm 20 dalla superficie del terreno;
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente;
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento predisponendo, inoltre, un sistema di convogliamento delle acque meteoriche;
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata;
- Perimetralmente al nuovo corpo di fabbrica siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (di tipo autoctono) al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo,

delle opere in progetto. L'impianto fotovoltaico non dovrà essere visibile ad una distanza superiore ai 200 m;

- La recinzione perimetrale venga realizzata al fine di non ostacolare sia il naturale deflusso delle acque, sia la libera veicolazione della piccola fauna con un'altezza di cm 20 dalla superficie del terreno;
- Limitatamente ai cavidotti interrati, si prescrive che gli stessi seguano un percorso coincidente con le infrastrutture preesistenti (strade, scavalca fossi, viadotti, ecc), tanto al fine di una maggiore salvaguardia territoriale e se tali interventi interessano suoli privati è necessario acquisire preventivamente il consenso dei proprietari;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- Gli elaborati richiesti dal Comune di San Donaci sono stati depositati dalla Società e acquisiti dallo stesso Comune con nota prot. n.7612 del 20.07.2010;

• **Snam Rete Gas**, prot. n. 198/cg del 21.06.2010, rilascia nulla osta a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i lavori nel tratto interferente con il metanodotto Snam Rete Gas dovranno essere preventivamente concordati con il Centro Snam Rete Gas di Bari e dovranno essere preceduti da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas (...);
- la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto Snam Rete Gas dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri;
- eventuali altre opere accessorie all'impianto, quali pozzetti, cabine di trasformazione ecc.. dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalla servitù di metanodotto in essere di 19,50 metri per parte rispetto l'asse del metanodotto;
- in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa del metanodotto Snam Rete Gas. Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente nulla osta è immediatamente revocato con l'obbligo, da parte della Società, di ripristinare i terreni allo stato "quo ante";

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici**, prot. 71193 del 18.12.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Ditta EC Solar P2 Srl che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi all'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte a preventiva Autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'AdB della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;
- **Ministero delle Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Puglia e Basilicata**, prot. n. 3078 del 02.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- **Enac**, prot. n. 39794 del 05.05.2010, dichiara che:
 1. l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 2. l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
 pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- **Acquedotto Pugliese**, prot. n. 57651 del 05.05.2010, dichiara che il cavidotto non interferisce con le condotte di distribuzione idriche e fognanti dell'abitato di San Pancrazio Salentino per le quali ha competenza questa Autorità;
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. III Regione Aerea**, prot. n.20455 del 14.04.2010, rilascia nulla osta;
- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, prot. n. 3317 del 23.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota del 15.02.2010 dell'Ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;
- **Ferrovie Sud Est**, nota prot. n.2065 del 04.06.2010, esprime nulla osta tecnico preventivo. Fa presente inoltre che l'autorizzazione definitiva ai lavori è subordinata al completamento della procedura di autorizzazione del progetto esecutivo già presentato. Preventivamente al rilascio della suddetta autorizzazione, dovrà essere sottoscritto un apposito atto di Convenzione che regolerà i rapporti tra Ferrovie Sud Est e la Società;
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale- Servizio Agricoltura**, prot. n. 56304 del 18.06.2010, comunica che sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela e pertanto, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo;
- **Asl di Brindisi**, nota prot. n. 21789 del 01.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
 1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di ionizzazione acustica comunale;
 3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
 5. venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi.
- **Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Ufficio Espropriazioni**, prot. n. 57167 del 21.06.2010, esprime parere favorevole. Il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali di proprietà della Provincia, in quanto:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg successivi, pena decadenza della concessione;
2. alcune strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in qualche caso, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette a utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

Ciò premesso, nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà di questo Ente, la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà di larghezza massima 40cm, a mt. 1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;

- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 8967 del 13.05.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Anas SpA**, nota prot.n.25272 del 07.07.2010, concede la 'Costruzione di n. 3 elettrodotti M.T. in attraversamento sotterraneo trasversale alla S.S. in corrispondenza del km. 53+142 per il collegamento di n. 3 impianti fotovoltaici (progetti "BR06", "BR21" e "BR22"). I lavori saranno eseguiti in conformità al progetto presentato e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - durante l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei preesistenti sottoservizi e limiti di proprietà, il posizionamento delle condotte dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto riportato negli allegati di progetto ed in caso di variazione (da concordare preventivamente con i tecnici ANAS) al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotti e consegnati elaborati scritto-grafici aggiornati riportanti il posizionamento e le rispettive lunghezze e/o sezioni dell'intervento effettivo. I 3 cavidotti, da collocare con attraversamento trasversale perpendicolare alla S.S. 7 Ter al km.53+142, per una

lunghezza complessiva di in. 46,60 e per una larghezza di m. 0,60, dovranno essere posati con sistema a perforazione orizzontale ed essere idonei a proteggere i cavi in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale (Art. 66 del Reg. Esec. del C.d.S.) (...).

- Il Concessionario non potrà apportare alcuna variante all'impianto se prima non avrà ottenuto il consenso dell'ANAS S.p.A. Per contro è riservata all'ANAS S.p.A. la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, quelle varianti di dettaglio o modifiche all'impianto che senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà stradale e del transito (...).
- Il Concessionario dovrà riparare prontamente tutti i danni che in pendenza della manutenzione, uso, variazione e rimozione delle opere concesse potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare dai lavori (...).
- Il Concessionario terrà l'ANAS S.p.A. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione stessa viene assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
- La concessione s'intende assentita in via precaria, e salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, essa avrà la durata di anni 29 a decorrere dalla data di rilascio dell'atto di concessione. Alla sua scadenza la concessione potrà essere rinnovata a seguito di richiesta del Concessionario (...).
- La presente concessione è sottoposta al pagamento del canone annuo di euro 856.77 soggetto ad I.V.A. determinato secondo la tariffa allegata al provvedimento dell'Amministratore ANAS del 04.08.1998. pubblicato sulla G.U. N. 194 del 21.08.1998 (...).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- Il disciplinare tecnico di Anas è stato accettato dalla Società EC SOLAR P2 Srl in data 20.07.2010;

- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia**, prot. n. 11540 del 23.07.2010, dichiara di aver acquisito in data 07.07.2010 e con prot. 10658 la Carta del Rischio Archeologico del territorio interessato dalle opere. Per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;
2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;
3. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

- **Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Lavori Pubblici**, nota prot. n. 8187 del 22.06.2010, esprime parere favorevole di massima al passaggio del cavidotto MT interrato riportato sulla planimetria acquisita agli atti dello stesso Comune in data 19.03.2010 con prot. 3571 così come modificata con successiva integrazione dalla quale si evince il nuovo percorso del cavidotto all'interno dell'area PIP. Il parere di massima espresso non costituisce autorizzazione alla esecuzione dei lavori che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regola tutte le attività da eseguirsi. Il presente parere è rilasciato fatti salvi:

1. Diritti e interessi di terzi;
2. Servitù attive e passive pendenti;

3. Ulteriori autorizzazioni /permessi/nulla osta occorrenti;
4. Adempimenti di cui all'Art. 48 del DPR 380/01;

- **Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio**, prot. n. 7121 del 04.11.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
2. Sia ridotta l'altezza della recinzione a un'altezza massima di 1,5m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autocotone presenti nelle aree circostanti;
3. Si prescrive inoltre il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, e inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
4. Si consente esclusivamente l'interramento del cavidotto a condizione che al termine dei lavori sia ripristinato lo stato di naturalità dei luoghi.

Rilevato che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 28.01.2011 n. 1166 comunicava di aver chiuso il procedimento pertanto in data 8 marzo 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 essendo pervenuti tutti i pareri in data antecedente al 30.12.2010;
- la Società EC SOLAR P2 Srl, con nostra nota prot. n.3674 del 24.03.2011, ha trasmesso al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo al fine di adeguarsi alla potenza indicata dalla STMG di Enel, 3 copie della TAV 6 rev. D a sostituzione della Tav.6 rev. C evidenziando così la rimozione dei pannelli e relativi tavoli fino al raggiungimento della potenza 4,16 MW così come indicato da ENEL;

Considerato che:

- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,16 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di San Donaci denominato "BR06";
 - impianto di allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite cabina di consegna nell'agro di San Donaci connessa tramite linea interrata di lunghezza di circa 14 Km alla Cabina Primaria San Pancrazio Salentino. La soluzione prevede:
 1. costruzione di una linea interrata M.T. colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di San Pancrazio Salentino;
 2. stallo MT in cabina primaria;
 3. costruzione di una cabina di consegna;
- la Società, in data 22.06.2010, nostra nota prot. A00159 n.9727 del 22.06.2010, ha comunicato che per il progetto non è necessario avviare alcuna procedura d'esproprio;
- la Società, con nostra nota A_00159 del 02.12.2010 n.17006 ha trasmesso proroga del contratto di Costituzione di Diritto di Superficie;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09.03.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n. 012383 e della Convenzione unilaterale al repertorio n. 012384;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 115 del 2 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 3919 del 28.03.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,16 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di San Donaci (BR) denominato "BR06".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P2 S.r.l. con sede legale in Pisa alla via Malasoma n.18, Partita IVA 01913370506 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,16 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di San Donaci denominato "BR06";
- di un impianto di allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite cabina di consegna nell'agro di San Donaci connessa tramite linea interrata di lunghezza di circa 14 Km alla Cabina Primaria San Pancrazio Salentino. La soluzione prevede:

1. costruzione di una linea interrata M.T. colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di San Pancrazio Salentino;
2. stallo MT in cabina primaria;
3. costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'Art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dal-

l'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'Art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001

è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'Art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente Art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Donaci (BR) denominato "BR06".

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 116

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8 MW, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), località "Posta della Valle";**
- **opere di connessione ad una stazione di smistamento a 150 kV in doppia sbarra e parallelo da inserire in entra-esce sulla linea a 150 kV "Foggia - Manfredonia Nord" con relativi record aerei a 150 kV.**

Società: SISEN 3 S.r.l. con sede legale in Foggia, via Mario Forcella n. 14 - P. IVA e C.F. 03597830714

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-